

**COPIA AUTENTICA
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE
REPERTORIO N. 24/18**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

L'anno millenovecentoquarantacinque (1945) addì nove (9) del mese di Agosto, in Milano, via Orazio, 4;

INNANZI A ME:

Dottor Lelio Ruggeri del fu Dott. Luigi notaio alla residenza di Milano, in soprannumero, ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, senza la presenza dei testimoni cui fu rinunziato dai componenti con l'assenso di me notaio;

SONO PRESENTI:

ALLEVIN CARLO fu Antonio, commerciante, nato a Bra, domiciliato a Milano, Via P. Castaldi n. 8;
MAZZOLA CARLO fu Giuseppe, commerciante, nato a Grana Monferrato, domiciliato in Milano, Via Adua n. 6;
MORETTI ERMANNINO di Umberto, commerciante, nato a Lecco, domiciliato a Milano, Via Stoppani n.34;
RIPAMONTI RINALDO di Giuseppe, artigiano, nato a Milano ed ivi domiciliato Via C. Farini, 26;
POZZI PAOLO fu Giuseppe, commerciante, nato a Besana Brianza, domiciliato a Milano, C. Venezia n. 8;
MIGIARRA SILVIO fu Francesco commerciante, nato a Torino domiciliato a Milano Via Parini, 7;
BERTIERI UGO fu Pietro, commerciante, nato a Firenze domiciliato a Milano, Via Cervignano, 2;
CUNEO AMBROGIO fu Gerolamo commerciante, nato a Genova domiciliato a Milano, C. P. Vittoria n. 7;
MOSCA GIUSEPPE fu Angelo, commerciante, nato a Torino, domiciliato a Milano, Via Ramazzini n. 3;
BONZANIGO ENRICO fu Rodolfo, commerciante, nato a Bellinzona, domiciliato a Milano, Piazza Aspromonte n. 35;
SVIDERCOSCHI VIRGINIO fu Giuseppe, commerciante, nato a Bologna domiciliato a Milano, Viale Romagna, 74;
PREMOLI ACHILLE fu Angelo, commerciante, nato a Milano ed ivi domiciliato in Viale R. Giovanna n. 35;

I comparenti tutti cittadini italiani come essi dichiarano ad eccezione del signor Bonzanigo Enrico, cittadino svizzero della cui identità personale io Notaio sono certo mi dichiarano di voler costituire come costituiscono una Associazione nazionale retta dal seguente

STATUTO:

ART. 1 – E' costituita in Milano con sede in Piazza Belgioioso n. 1 tra gli esercenti il commercio delle macchine e forniture per Ufficio la libera "Associazione Nazionale dei commercianti in macchine e forniture per ufficio".

ART. 2 – La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3 – I gruppi Provinciali nonché – laddove questi non siano ancora costituiti – le singole aziende commerciali che ne facciano domanda e siano ammesse a farne parte costituiscono l'Associazione Nazionale dei commercianti in macchine e forniture per ufficio.

ART. 4 – Da essi l'Associazione stessa ripete il suo potere che, temperato nel più assoluto rispetto della libertà dei Gruppi Provinciali e nella garanzia della paritetica

rappresentanza, tende ad infondere a tutta la categoria una organica unità che consenta la più efficace tutela degli interessi della collettività e dei singoli.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) intervenire con azione conciliatrice nei contratti e controversie che sorgono tra i soci e tra questi ed i terzi;
- b) promuovere, coordinare e definire ogni attività che sia riconosciuta utile alla Associazione ed ai singoli associati apprestando servizi a carattere permanente e temporaneo;
- c) prestare la propria assistenza ai soci di fronte a qualsiasi autorità in ogni questione che riguardi il commercio delle macchine o forniture per ufficio;
- d) assicurare l'apporto della categoria nella elaborazione delle norme di legge ed aventi efficacia di legge che possono direttamente o indirettamente influire su oggetti di interesse sociale;
- e) rilevare e fornire ai soci quei dati in ispecie statistiche relative all'andamento tecnico e commerciale del ramo;
- f) elaborare, in unione agli organi competenti pubblici o privati, eventuali programmi e piani riflettenti o comunque interessanti il commercio delle macchine e forniture per ufficio;
- g) promuovere la pubblicazione di notiziari, riviste e monografie trattanti problemi di interesse sociale e collaborare con quelli già esistenti;
- h) designare rappresentanti e delegati presso Consorzi, Enti, organi e commissioni ogni qualvolta ciò venga richiesto e ritenuto opportuno.

ART. 5 - Per sviluppare e rafforzare la propria organizzazione è prevista la costituzione di uffici periferici secondo le direttive che verranno in seguito emanate dall'Assemblea Generale.

ART. 6 - Dell'ammissione dei soci decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti. Il presidente, a richiesta dell'interessato, gli comunicherà i motivi dell'eventuale rifiuto di ammissione.

ART. 7 - Per aderire ai gruppi Provinciali o direttamente all'Associazione Nazionale, nel caso previsto dall'art. 3, le imprese commerciali devono provare di essere in possesso della licenza di commercio in macchine e forniture per ufficio ed essere iscritte - con tale qualifica - alla rispettiva Camera di Commercio.

Le Ditte legalmente costituite sono ammesse nella persona fisica di uno dei loro titolari o di uno dei loro legali rappresentanti.

ART. 8 - All'Associazione Nazionale ed ai Gruppi Provinciali potranno aderire le aziende artigianali del ramo che si impegnino a regolarizzare entro sei mesi dalla data dell'adesione la propria posizione, anche con l'appoggio della Associazione, la licenza di commercio e la iscrizione alla Camera di commercio come commerciante del ramo con annessa officina. Potranno altresì aderire le aziende industriali del ramo le quali si impegnino di ottenere entro il periodo di tempo suddetto la licenza regolare di commercio.

ART. 9 - I soci hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni di carattere morale, economico e sindacale prese dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. La inosservanza di tale norma comporta nei casi più gravi la pena di espulsione.

ART. 10 - I soci si intendono vincolati alla Associazione per i primi due anni e successivamente di anno in anno fino a che non abbiano dato la disdetta per lettera raccomandata indirizzata al Presidente sei mesi prima della scadenza del loro impegno. Solo nel caso di cessazione di esercizio il proscioglimento avviene di diritto, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero contributo finanziario relativo all'anno sociale in corso. L'anno sociale segue l'anno solare.

ART. 11 - L'Assemblea generale della Associazione è composta dai legali rappresentanti di tutte le ditte associate e da collaboratori aziendali delegati con mandato scritto con firma autenticata. I soci possono farsi rappresentare da un loro delegato con un mandato scritto scelto tra i soci, ma a nessuno potranno essere conferite più di due deleghe. Il Presidente dei Gruppi Provinciali possono rappresentare, con mandato scritto i soci assenti del proprio gruppo ma nelle votazioni non potranno disporre che del 25% dei voti complessivamente spettanti ai mandati.

Le frazioni si computano per unità intere.

ART. 12 - L'Assemblea è convocata:

in via ordinaria una volta all'anno entro il primo quadrimestre per:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) la nomina eventuale delle cariche sociali compresi tre revisori dei conti, scelti tra i soci;
- d) la determinazione della misura dei contributi e la deliberazione su provvedimenti di carattere economico ed interno che siano portati all'ordine del giorno

in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci o del collegio dei revisori.

I soci sono convocati in Assemblea mediante lettera raccomandata da spedire almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza nonché l'indicazione della seconda convocazione. Nei casi urgenti la convocazione può essere fatta anche con preavviso di soli otto giorni.

ART. 13 – Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione allorchè sia presente la metà più uno dei soci. Tali assemblee sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente, salvo che un decimo almeno dei soci presenti in Assemblea, non richieda che venga adottato un diverso metodo nel qual caso si seguirà il risultato della votazione, comunque per le elezioni alle cariche sociali si provvede con votazione segreta.

ART. 14 – Il Consiglio Direttivo viene eletto dalla Assemblea Generale ed è composto da non più di nove membri e non meno di cinque, sono esclusi i parenti in primo grado e i soci di altro consigliere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica un biennio ed i suoi membri sono rieleggibili. I consiglieri hanno diritto solamente al rimborso delle spese vive giustificate ed autorizzate dal Presidente.

ART. 15 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno cinque dei suoi membri; le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, in caso di parità il voto del Presidente o di chi ne fa le veci determina la maggioranza.

ART. 16 – Qualora per un motivo qualsiasi venissero a rendersi vacanti tre posti del Consiglio Direttivo il Presidente o chi ne fa le veci, provvederà a convocare l'assemblea per il suo completamento. I nuovi eletti decadono dalla carica con lo scadere del Consiglio.

ART. 17 – Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente e due Vice – Presidenti, di cui uno fungerà di Segretario. A Presidente non potrà essere chiamato il consigliere che sia titolare di azienda a duplice inquadramento e cioè anche a inquadramento industriale del ramo.

ART. 18 – Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera circa l'ordinamento dei servizi e degli uffici costituiti in seno all'Associazione, assume e licenzia il personale e conferisce incarichi professionali a persona di provata competenza.
- b) delibera su contratti di compra-vendita, locazione, ed appalto.
- c) provvede alle designazioni e partecipazioni in Consessi, Enti e Commissioni, in quanto di competenza dell'Associazione, anche fra estranei purchè di speciale capacità tecnica
- d) predispone annualmente la relazione morale, finanziaria, i bilanci consuntivi e preventivi
- e) delibera sull'ammissione di soci, sulle spese sociali, sull'accettazione dei benefici, consente ipoteche e provvede a quant'altro necessario per la tutela del patrimonio

Il Consiglio, mercè avviso contenente l'ordine del giorno, è convocato dal Presidente almeno trimestralmente, nonché tutte le volte che la richiedono almeno tre dei suoi componenti ed il Collegio dei revisori. Alle sedute del Consiglio assistono i consulenti nonché gli esperti eventualmente nominati dal Consiglio stesso.

ART. 19 – Il Presidente – cui spetta la firma sociale – amministra e rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee, dirige le discussioni e determina il modo delle votazioni firma col segretario il verbale e gli atti sociali, sorveglia l'esatta osservanza delle disposizioni statuarie e può prendere

provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporgli alla retifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente questo sarà sostituito dal Vice-Presidente più anziano.

ART. 20 – Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri nominati dall'assemblea per un biennio e sono rieleggibili. Il Collegio adempie le sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea nella sua convocazione ordinaria. Il Collegio può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 21 – Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da una tassa di iscrizione di lire mille (lire 1000)
- b) da un contributo annuo, da corrispondersi in un'unica soluzione, fissato nelle misure di lire mille (1000), duemila (2000) e quattromila (4000) a seconda che si tratti di aziende associate rispettivamente con non più di cinque, venticinque e cento dipendenti, e di lire cinquemila (5000) per aziende con oltre cento dipendenti. I soci non potranno peraltro rifiutarsi di ricoprire, ciascuno in rapporto alla quota del contributo annuale il disavanzo delle spese di gestione che venisse alla fine d'anno a risultare dal bilancioconsuntivo.

ART. 22 – Il socio moroso è richiamato al pagamento delle quote arretrate entro il termine fissato nel richiamo stesso. In caso di persistente inadempienza, la Presidenza può ricorrere alle vie legali presso il foro di Milano, in ogni modo convenzionalmente competente, provvedendo contemporaneamente ed indipendentemente da tale procedura, all'iscrizione del socio stesso nell'apposito albo dei soci decaduti per morosità.

ART. 23 – Non possono essere soci i minori, gli interdetti, i falliti, i colpiti da condanne penali per delitti comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione e coloro che siano notoriamente insolventi.

ART. 24 – I soci che dopo la loro ammissione venissero a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo, sono dichiarati dal Consiglio decaduti dalla qualità di socio e conseguentemente radiati dall'Albo sociale. Il Consiglio Direttivo può inoltre espellere quelli tra i soci che si rendessero notoriamente indegni di appartenere all'Associazione; le deliberazioni relative sono prese dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti assoluti. La radiazione o l'espulsione del socio è notificata all'interessato con la motivazione del provvedimento.

ART. 25 – Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non conserva nessun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 26 – Le imprese esercenti il commercio di macchine e forniture per ufficio potranno in ciascuna provincia associarsi costituendo i Gruppi Provinciali. Con la ammissione del gruppo alla Associazione nazionale viene implicitamente ratificata la sua costituzione ed autorizzata al sua attività da svolgere secondo le norme contenute nel presente Statuto.

ART. 27 – I Gruppi Provinciali perseguono il raggiungimento dei fini statuari nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali e secondo la propria sfera di competenza. Le spese per il funzionamento di tali Gruppi saranno a carico dell'Associazione nazionale previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della medesima.

ART. 28 – L'Associazione amministra separatamente i fondi provenienti da eventuali contributi speciali facenti carico ai Gruppi provinciali.

ART. 29 – Ai Gruppi Provinciali fanno capo le imprese commerciali aventi sede nell'ambito territoriale assegnato al Gruppo stesso. Il funzionamento dei Gruppi è in tutto simile a quello dell'Associazione nazionale ed è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Statuto in ispecie per quanto concerne i poteri e le competenze delle assemblee generali ordinarie e straordinarie.

ART. 30 – Spetta ai Consigli dei Gruppi Provinciali

- a) esaminare i casi e le questioni ad essi demandati dal Presidente dell'Associazione nazionale ed emettere il relativo verdetto.
- b) sendersi interpreti presso gli organi direttivi dell'Associazione nazionale della necessità della categoria e prospettare le eventuali soluzioni o provvedimenti del caso.
- c) disporre circa la erogazione e l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 21 sottoponendo le decisioni alla ratifica dell'assemblea.

- d) stipulare i concordati di lavoro per il personale dipendente dalle Imprese associate, emanare le norme e le istruzioni di carattere generale e specifico da osservarsi dei membri del gruppo nell'esercizio della loro attività
- e) proporre agli organi competenti dell'associazione nazionale ogni provvedimento disciplinare da assumere nei confronti di soci indegni o inadempimenti.

ART. 31 – Gli uffici periferici dell'Associazione, costituiti ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto hanno lo scopo di rappresentare in luogo dell'Associazione e di esplicare opera di tutela e di assistenza delle imprese associate; sono diretti da un segretario che dipende dalla segreteria generale dell'Associazione nazionale.

ART. 32 – La composizione delle controversie che potessero sorgere tra i Gruppi è devoluta al Presidente della Associazione ed a quattro arbitri che verranno nominati in ragione di due da ciascuna delle parti; nei casi in cui con tale procedimento non sia possibile addivenire alla composizione pacifica della controversia le parti debbono considerarsi vincolate al giudizio arbitrale da perfezionarsi secondo le disposizioni di apposito regolamento.

ART. 33 – Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto per iscritto dalla metà più uno dei soci e ratificato dall'Associazione generale.

ART. 34 – In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.

ART. 35 – In sede di assemblea costitutiva verrà decisa l'anticipazione di un fondo per le spese iniziali.

ART. 36 – Fino a quando la situazione generale del paese non consentirà una organizzazione compiuta dell'Associazione le cariche elettive si ritengono conferite in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1946.

Con riferimento alle convenzioni di cui sopra i componenti addivenendo ora alla attribuzione delle cariche sociali eleggono quali consiglieri i signori: Allevin Carlo, Mazzola Carlo, Moretti Ermanno, Ripamonti Rinaldo, Pozzi Paolo, Migiarrà Silvio, Bertieri Ugo, Cuneo Ambrogio, e Mosca Giuseppe. Alla loro volta i predetti consiglieri prescelgono alla carica di Presidenti il sig. Allevin Carlo e di Vice-Presidente il sig. Mazzola Carlo e Moretti Ermanno. A revisori di conti vengono nominati i sigg. Premoli Achille, Bonzanigo Enrico e Sviderscoschi Virginio. Tutti gli eletti dichiarano di accettare le cariche a ciascuno attribuite.

Alle firme marginali di questo atto vengono delegati i sigg. Mosca Giuseppe, Bonzanigo Enrico e Sviderscoschi Virginio.

Di questo atto richiesto e da me ricevuto io notaio ho dato lettura ai componenti che a mia domanda lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Così pubblicato, scritto da me stesso in cinque fogli di carta bollata occupato per pagine diciotto e righe diciassette della diciannovesima viene sottoscritto tanto in fine quanto a margine degli altri fogli dai componenti e me notaio.

F.to Carlo Allevin, Mazzola Carlo, Ermanno Moretti, Pozzi Paolo, Bonzanigo Enrico, Ripamonti Rinaldo, Migiarrà Silvio, Ambrogio Cuneo, Giuseppe Mosca, Bertieri Ugo, Sviderscoschi Virginio, Achille Premoli, Lelio Ruggeri notaio.

Copia fotostatica composta da n. 16 facciate conforme alla copia ad uso registrazione conservata in questo archivio. Con l'avvertenza che l'originale è andato distrutto per eventi bellici.